



Ai Signori Clienti

**Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI AGOSTO 2010.**

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e fiscale.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti.

- Manovra Estiva: pubblicata la legge sulla Gazzetta Ufficiale pag. 2
- Proroga al 20 Agosto 2010 delle scadenze dei termini pag. 3
- Dal 1° Luglio è scattata la ritenuta sui bonifici (36% - 55%) pag. 4
- Valutazione del rischio da STRESS LAVORO CORRELATO pag. 4
- Investigatori privati per il controllo dei dipendenti pag. 6
- Nuove regole per l'uso di sistemi di videosorveglianza pag. 7
- Principali scadenze dal 1° Agosto al 31 Agosto 2010 pag. 8

Lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

## MANOVRA ESTIVA: pubblicata la legge sulla Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.174 alla **G.U. del 30 luglio 2010** n.176, la legge di conversione del decreto di Manovra estiva – L. n.122 – con il relativo testo coordinato del D.L. n.78 del 31 maggio 2010.

Molte delle disposizioni contenute dovranno essere regolamentate con appositi decreti o provvedimenti attuativi.

Si segnala che, rispetto alla versione originaria del D.L. n.78 licenziato in maggio, le **principali variazioni** che investono il mondo del lavoro sono:

- prorogato al 31 dicembre 2010 il termine ultimo per la valutazione dello **stress da lavoro-correlato**, anche per i datori di lavoro del settore privato, oltre alle amministrazioni pubbliche, già inserite nella prima stesura del D.L.
- prorogato al 20 dicembre e non al 15, come inizialmente previsto, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari superiore a 200.000,00 euro colpiti dal **sisma d'Abruzzo**;
- in tema di **riscossione Inps**, dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto viene effettuata tramite un **avviso di addebito con valore di titolo esecutivo**. Decorsi i 60 giorni dalla consegna dell'avviso di addebito all'Agente della riscossione, e non più 90 come nella versione precedente del D.L., senza che sia intervenuto il pagamento, l'Agente procederà all'espropriazione forzata;
- **la percentuale di invalidità** per l'accesso al beneficio dell'assegno mensile di invalidità non verrà innalzata all'85%, come previsto nel D.L. n.78, ma **rimarrà fissa al 74%**;
- revisionato il regime delle **decorrenze per il pensionamento** con riduzione delle attuali finestre di accesso ad una sola, anche per le pensioni di anzianità, decorsi: **12 mesi** dalla maturazione dei requisiti previsti, **per i lavoratori dipendenti**; **18 mesi** dalla maturazione dei requisiti previsti, **per i lavoratori autonomi**. Tali disposizioni si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento **a decorrere dall'anno 2011**. Dal 10 gennaio 2015 il pensionamento sarà collegato all'aspettativa di vita, con un ulteriore posticipo che, inizialmente, non può superare i tre mesi;
- con un nuovo articolo è stato previsto, per armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, un trattamento di sostegno pari all'80% dei salari minimi garantiti in caso di **sospensione dell'attività di pesca**, per la crisi economica;
- le regioni del Mezzogiorno potranno azzerare **l'aliquota Irap** per le nuove attività produttive, inoltre potranno anche essere previste esenzioni, detrazioni e deduzioni a favore delle nuove imprese.

### Proroga al 20 AGOSTO 2010 delle scadenze dei termini

Con **DPCM del 27 luglio 2010**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.179 del 3 agosto, **il Governo ha rinviato** anche quest'anno, come è oramai abitudine, **i versamenti in scadenza nel mese di agosto**, salvo quelli di cui alla scadenza del 5 agosto 2010 relativi ai contribuenti interessati dagli Studi di settore, che hanno già potuto contare sulla proroga dei termini (al 6 luglio 2010 senza maggiorazione e al 5 agosto 2010, appunto, con la maggiorazione dello 0,40%).

Il testo del decreto non muta da quanto proposto lo scorso anno:

tutti **i versamenti e gli adempimenti che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2010 e il 20 agosto 2010**, potranno essere effettuati entro il medesimo giorno 20 agosto 2010 senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Si tratta, in pratica, di uno slittamento di 4 giorni (considerato il termine "naturale" del 16 agosto 2010).

Per effetto della citata disposizione, slittano al **20 agosto 2010** tutti gli adempimenti fiscali (come la presentazione telematica del Modello 770/10 semplificato e ordinario e la comunicazione delle lettere di intento ricevute) e i versamenti **effettuabili con il modello F24** (non con il modello F23, che non godono di proroga), compresi quelli previdenziali.

Per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio 2010, la scadenza è a regime prevista al 20 agosto 2010 (termine fissato dal D.Lgs. n.26/07).

Per quanto riguarda la presentazione degli **elenchi Intrastat** relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2010 da parte dei contribuenti mensili, vista l'entrata in vigore dal periodo di imposta 2010 del D.Lgs. n.18/10, non è più prevista alcuna proroga, diversamente da quanto era avvenuto negli ultimi anni (il termine era spostato al 6 settembre). Pertanto, rimane fermo il termine ordinario del 25 agosto 2010, salvo l'approvazione di un'apposita norma di proroga.

### Dal 1° LUGLIO è scattata la ritenuta sui bonifici per 36% e 55%

L'art.25 del D.L. n.78/2010 ha previsto che, dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane Spa operino una **ritenuta del 10%** a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, **all'atto dell'accredito dei pagamenti** relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (36% spese per ristrutturazioni edili – 55% spese per risparmio energetico).

La norma demandava la parte attuativa ad un apposito provvedimento, che è stato emanato il 30 giugno scorso, a dispetto di talune voci che invece sembravano lasciar capire che vi potesse essere un rinvio dell'effettiva applicazione.

In particolare si prevede che:

- ➔ La ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
  - a) **spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio** (36%);
  - b) **spese per interventi di risparmio energetico** (55%).
- ➔ Le banche e le Poste Italiane Spa che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:
  - a) versare la ritenuta con F24, utilizzando l'apposito codice tributo "1039";
  - b) certificare al beneficiario, entro il 28.02 dell'anno successivo, l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
  - c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770), i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

**Per i committenti**, beneficiari della detrazione non è previsto alcun adempimento ulteriore derivante dalla nuova normativa; le modalità rimangono le stesse: effettuare il bonifico alla banca / Posta, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione e il codice fiscale ovvero la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Mentre sul conto corrente **dell'impresa o dell'artigiano che esegue i lavori** di ristrutturazione o di riqualificazione energetica verrà versato solo il 90% dell'importo della fattura. La ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla banca / Posta, potrà essere scomputata in sede di liquidazione delle imposte dovute nel modello Unico.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano i Sigg.ri clienti a voler conteggiare l'impatto finanziario che la nuova disposizione potrebbe determinare, tenuto anche conto che la stessa potrebbe aggiungersi ad altre già in vigore (ad esempio 4% sulle prestazioni ai condomini).

### **Valutazione del rischio da STRESS LAVORO CORRELATO**

A norma dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n.81/08, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la **sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, **tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

La disposizione rispecchia l'evidenza che le **nuove malattie legate allo stress**, alla **depressione** e all'**ansia** rappresentano una fetta consistente dei problemi di salute in ambito lavorativo ed ha come scopo quello di migliorare la comprensione della problematica da parte dei datori di lavoro e

dei lavoratori, verificando le situazioni in grado di indicare l'insorgenza di problemi in tal senso.

In presenza, quindi, di un problema legato allo *stress* da lavoro, i **compiti del datore di lavoro** sono quelli di prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.

Le caratteristiche lavorative che possono indurre *stress* appartengono alla categoria del "**contesto**" e del "**contenuto**" del lavoro.

Nel "**contesto lavorativo**", le condizioni che possono portare ad un rischio, possono essere collegate a scarsa comunicazione, conflitti di ruolo, incertezza per la carriera, bassa retribuzione, ridotta partecipazione al processo decisionale nonché rapporti limitati con i superiori.

Nel "**contenuto lavorativo**" il rischio può emergere per problemi legati all'affidabilità, disponibilità, idoneità, monotonia, lavoro frammentato, carico ridotto o eccessivo di lavoro, turni, orari di lavoro imprevedibili ovvero di lunga durata.

Le **problematiche a livello aziendale** del rischio in esame si evidenziano con:

- ▶ assenteismo;
- ▶ problemi disciplinari;
- ▶ riduzione della produttività;
- ▶ errori;
- ▶ infortuni;
- ▶ frequente *turn over*;
- ▶ innalzamento costi di indennizzo e spese mediche.

Nel documento di valutazione andranno documentate:

- ➔ la descrizione dell'organizzazione del lavoro;
- ➔ la gestione del sistema di sicurezza e salute;
- ➔ le informazioni riguardanti gli indicatori dello *stress* lavoro correlato (indici infortunistici, assenze per malattia, evoluzione sviluppo/carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, pianificazione compiti, orari e turni).

Si dovrà altresì:

- ⊕ indicare in che modo si sono attuate le azioni di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori dipendenti in ordine al rischio in parola, nonché gli strumenti adottati;
- ⊕ documentare in che modo è stato effettuato il processo valutativo, ad esempio attraverso l'analisi di *report* o indagini oggettive/soggettive e per aree o gruppi omogenei ed anche il programma delle eventuali misure di prevenzione, collettiva o individuale, poste in essere e l'eventuale sorveglianza sanitaria specifica;

- prevedere, infine, un piano di monitoraggio con le tempistiche di controllo.

In questo modo si valuterà il rischio secondo i livelli BASSO; MEDIO; ALTO, per verificare la necessità o meno di attuare gli interventi di eliminazione e/o riduzione del medesimo.

L'obbligo decorre **a far data dal 1° agosto 2010**. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del Decreto Legge n. 78/10, al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche il termine di applicazione delle disposizioni in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al **31 dicembre 2010**. Per il settore privato nulla era stato previsto, ma un apposito emendamento al citato decreto amplia il differimento al 31 dicembre 2010 anche per i datori di lavoro del settore privato.

Si richiama pertanto l'attenzione dei gentili clienti sulla prossima scadenza, invitandoli al contempo, qualora non avessero già provveduto, a rivolgersi ai propri partner in materia di sicurezza per concordare gli interventi opportuni.

#### **Investigatori privati per il controllo dei dipendenti solo in casi limitati**

La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n.20 del 15 luglio 2010, in risposta ad un quesito sui controlli effettuati sui lavoratori e sulla comunicazione dei nominativi e delle mansioni degli addetti alla vigilanza chiarisce che:

- il datore di lavoro ed i superiori gerarchici del dipendente possono controllare l'attività lavorativa anche all'insaputa del soggetto controllato, in virtù dei poteri di direzione, di controllo tecnico del lavoro e di sorveglianza ad essi spettanti in virtù degli artt.2104 e 2086 c.c., rimanendo fermo il divieto di installazione di impianti audiovisivi (art.4 Stat. Lav.);
- il datore di lavoro non può avvalersi di agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente, in quanto tali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori (art.3 Stat. Lav.).

Inoltre, viene ricordato che la giurisprudenza ha ritenuto **legittimo** il controllo occulto operato da agenti investigativi finalizzato ad accertare:

- l'appropriazione indebita di denaro;
- la mancata registrazione del pagamento con omessa consegna dello scontrino fiscale;
- la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso;
- le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell'azienda;
- l'effettivo stato di malattia del dipendente.

**Nuove regole per l'uso di sistemi di videosorveglianza**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un nuovo provvedimento in materia di sistemi di videosorveglianza, che sostituisce quello del 29 aprile 2004 e introduce importanti novità.

I principi approfonditi riguardano l'informativa da fornire ai terzi e la conservazione delle immagini registrate.

I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere e i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante.

Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini.

Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AGOSTO 2010 AL 31 AGOSTO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal **1° agosto 2010 al 31 agosto 2010**, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

***Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.***

**giovedì 5 agosto**

### **Unico 2010 - Versamento con la maggiorazione dello 0,40% – Contribuenti soggetti a studi di settore**

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, è stata differita ad oggi la scadenza per il versamento in unica soluzione o come 1° rata, delle imposte a titolo di saldo 2009 e primo acconto 2010, risultanti dalla dichiarazione – mod. Unico 2010 –, con la maggiorazione dello 0,40%.

### **Contributi Inps - Gestione separata lavoratori autonomi – Versamento con la maggiorazione dello 0,40% – Contribuenti soggetti a studi di settore**

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, è stata differita ad oggi la scadenza per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dei contributi dovuti dai professionisti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata dei lavoratori autonomi, a titolo di saldo dell'anno precedente e di primo acconto dell'anno in corso, con la maggiorazione dello 0,40%.

### **Contributi Inps - Artigiani e commercianti - Versamento con la maggiorazione dello 0,40% – Contribuenti soggetti a studi di settore**

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, è stata differita ad oggi la scadenza per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, in base alla dichiarazione dei redditi, a titolo di saldo dell'anno precedente e di primo acconto dell'anno in corso, con la maggiorazione dello 0,40%.

**Venerdì 20 agosto**

### **IVA - versamento**

Versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio nonché quello riferito al secondo trimestre 2009 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale.

**Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta.** Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

ALBA, Via San Paolo n. 3/A – tel. 0173-366212 - CANALE - P.zza Trento T. n. 21 – tel. 0173-970386

[www.ansaldiassociati.it](http://www.ansaldiassociati.it)

**Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

**Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

**Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

**Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

**Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

**Contributi Inps - Artigiani e Commercianti**

Versamento della **seconda rata trimestrale**, relativa al **2010**, dei contributi dovuti sul minimale.

**Autoliquidazione Inail - Versamento rata premio**

Versamento della **3° rata**, maggiorata degli interessi, del **premio Inail relativo al saldo 2009 ed all'acconto 2010**, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

**venerdì 20 agosto**

**Enasarco – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al **2° trimestre 2010**, relativi agli agenti e rappresentanti.

**mercoledì 25 agosto**

**Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

**Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.